

RETTIFICHE

Rettificazione della decisione 2010/428/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201 del 3 agosto 2010)

A pagina 41, titolo:

anziché: «Decisione 2010/428/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio»,

leggi: «Decisione 2010/428/UE della Commissione, del 28 luglio 2010, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti granturco geneticamente modificato 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6) oppure da esso costituiti od ottenuti in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio».

A pagina 42, articolo 1:

anziché: «Al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122x1507xNK603, di cui al punto b) dell'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004»,

leggi: «Al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) 59122x1507xNK603, di cui al punto b) dell'allegato della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004».

A pagina 42, articolo 2, lettera a):

anziché: «alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;»,

leggi: «alimenti e ingredienti alimentari contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;».

A pagina 42, articolo 2, lettera b):

anziché: «mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;»,

leggi: «mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti od ottenuti;».

A pagina 42, articolo 2, lettera c):

anziché: «prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione»,

leggi: «prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione».

A pagina 42, articolo 3, paragrafo 2:

anziché: «Sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura "non destinato alla coltivazione"»,

leggi: «Sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti granturco DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 oppure da esso costituiti di cui all'articolo 2, lettere b) e c), deve comparire la dicitura "non destinato alla coltivazione"».

